

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Antonio Magliona
Davide Scotti
Giovanni Alicandri
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 19 novembre 2013

Clienti loro sede

Rif. GR/cm/cc

CIRCOLARE N. 18/2013
BENI UTILIZZATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

Con il provvedimento n. 94902/13 del 2 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al **12 dicembre 2013** (nuovo termine che sostituisce il precedente del 15 ottobre 2012) il termine di presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore nel periodo d'imposta 2012.

Pertanto, vi rinviemo le circolari n. 4/2012 e n. 10/2012, chiedendovi cortesemente, nel caso in cui non abbiate ancora provveduto, di darci riscontro necessario per la compilazione della comunicazione.

Si coglie l'occasione per precisare che, per le irregolarità della presente comunicazione, sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione annuale o venga effettuata con dati infedeli. In particolare l'art.2, co.36-sexiesdecies del D.L. n.138/11 stabilisce che:

- per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
- qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies (ossia l'utilizzatore ha dichiarato il reddito derivante dall'utilizzo del bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale), è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di euro 258.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

Studio Vergallo, Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)